



Bruxelles, 12 settembre 2014
(OR. en)

13179/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0410 (COD)**

**UD 209
AGRI 576
ENFOCUSTOM 99
CODEC 1808**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	COM(2013) 796 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza in oggetto, basato sui documenti di seduta DS 1007/14 + da REV 1 a REV 5 nonché sull'esito del dibattito tenuto dal Gruppo, in particolare alle riunioni del 18 luglio e del 9 settembre 2014.

Il documento summenzionato sarà sottoposto al Coreper alla riunione del 24 settembre 2014 tra i punti senza discussione, in vista di ottenere un mandato a negoziare con il Parlamento europeo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97 contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell'Unione, è opportuno precisare la definizione di regolamentazione doganale e di vettori per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.
- (2) Nell'intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell'ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell'autorità richiedente.
- (3) Per garantire maggior chiarezza, coerenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del presente regolamento; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti. L'accesso diretto di tali autorità è ritenuto una condizione importante per l'effettiva attuazione della mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

- (4) I dati relativi ai movimenti dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della legislazione doganale. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i vettori trasmettano agli Stati membri i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o che tali dati siano memorizzati per loro conto. È necessario che gli Stati membri consentano ai vettori di trasmettere tali dati direttamente ad un repertorio unico creato a tal fine dalla Commissione.
- (5) L'individuazione delle frodi dipende in larga misura dall'identificazione e dall'analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e possono comunicare a quest'ultima dati relativi al transito di merci all'interno di uno Stato membro e alle esportazioni dirette, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture informatiche degli Stati membri.

- (6) L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non sono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), poiché quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente lo svolgimento efficace delle indagini. Per accelerare tali indagini nel settore doganale, oltre alle altre possibilità di cui dispone la Commissione per ottenere le informazioni relative alle dichiarazioni, dovrebbe essere specificata la procedura secondo cui la Commissione può richiedere agli Stati membri i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione.
- (7) Il regolamento (CE) n. 515/1997, quale modificato dal presente regolamento, prevede il trattamento dei dati, il quale può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato secondo modalità compatibili con le finalità di tale regolamento e conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, ai requisiti dell'Unione in materia di qualità dei dati, proporzionalità, limitazione delle finalità e del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, nonché delle misure organizzative e tecniche e del trasferimento internazionale dei dati personali. È opportuno prevedere disposizioni specifiche per limitare l'accesso ai dati inseriti soltanto a determinati utilizzatori anche onde garantire la riservatezza di tali dati.

- (8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare le informazioni commerciali riservate e garantire il trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei dati.
- (9) Al fine di garantire l'aggiornamento delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e all'informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet gli aggiornamenti degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e dai servizi della Commissione che hanno accesso al sistema d'informazione doganale (SID).
- (10) Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 515/1997, quale modificato dal presente regolamento, e di eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero tener conto del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli atti delegati e di esecuzione dovrebbero altresì garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

- (11) Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, occorre che il garante europeo della protezione dei dati cooperi strettamente con l'autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, al fine di coordinare gli audit del SID.
- (12) Le disposizioni che disciplinano le modalità di conservazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni, perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesame annuale dei dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di cinque anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tale durata è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini.
- (13) Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) siano resi anonimi un anno dopo l'ultima constatazione e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.

- (14) Poiché, da soli, gli Stati membri non possono conseguire in maniera sufficiente l'obiettivo di migliorare l'accertamento, l'esame e la prevenzione delle frodi doganali nell'Unione, quest'ultima può intervenire in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dell'obiettivo dichiarato.
- (15) È opportuno che i vettori, i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei container, possano beneficiare di un'applicazione differita dell'articolo 18 *bis*, paragrafo 4, per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in futuro siano compatibili con l'obbligo di fornire dati agli Stati membri.
- (16) Il regolamento (CE) n. 515/97 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato.

- (17) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto concerne la determinazione delle operazioni legate all'applicazione della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella base di dati centrale del SID.
- (18) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (19) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la frequenza delle notifiche dei CSM, il formato dei dati inseriti nei CSM e il loro metodo di trasmissione, l'accesso diretto degli Stati membri ai dati contenuti nel repertorio di CSM e nel repertorio "importazioni, esportazioni e transito". Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli elementi specifici da introdurre nel SID nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 24. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione². È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione.
- (21) La Corte dei conti è stata consultata e ha espresso un parere in data 13 marzo 2014.
- (22) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere l'11 marzo 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato:

1. L'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
 - a) il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - "regolamentazione doganale", il corpus legislativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento 952/2013."

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

b) Sono aggiunti i seguenti trattini:

- "territorio doganale dell'Unione", il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- "vettori", le persone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 40 del regolamento 952/2013."

2. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 51, i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità adita e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

- a) nei procedimenti amministrativi dello Stato membro dell'autorità richiedente, comprese le modalità di appello successive;
- b) nei procedimenti giudiziari dello Stato membro dell'autorità richiedente, salvo non sia specificamente dichiarato dall'autorità adita al momento della trasmissione dei documenti.

3. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 51, i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità che li comunica e trasmessi all'autorità che li riceve nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

- a) nei procedimenti amministrativi dell'autorità dello Stato membro destinatario delle informazioni, comprese le modalità di appello successive;
- b) nei procedimenti giudiziari dell'autorità dello Stato membro destinatario delle informazioni, salvo non sia specificamente dichiarato dall'autorità che li comunica al momento della trasmissione dei documenti."

4. L'articolo 18 *bis* è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le competenze degli Stati membri al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati notificati dai vettori. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità.

Le autorità di cui all'articolo 29 possono utilizzare il repertorio per analizzare i dati e scambiare informazioni sui risultati unicamente ai fini del presente regolamento."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:

- a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma ed a utilizzare i dati nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo;
- b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati;
- c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati."

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la movimentazione dei container di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, la Commissione predispose e gestisce un sottorepertorio dei messaggi sullo status dei container notificati (Container Status Messages: "CSM"), denominato "repertorio dei CSM". I vettori di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1 che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno conservato tali dati a loro nome notificano i CSM alle autorità doganali degli Stati membri in una delle due situazioni seguenti:

- a) container che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave proveniente da un paese terzo;
- b) per specifiche spedizioni o categorie di spedizioni, container che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave diretta in un paese terzo.

Gli Stati membri consentono la trasmissione diretta di tali dati dai vettori al repertorio dei CSM.

I CSM sono notificati nelle situazioni seguenti:

- i) dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione o prima di uscire da tale territorio fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto; o

- ii) per almeno tre mesi prima dell'arrivo effettivo del container nel territorio doganale dell'Unione fino a un mese dopo il suo ingresso nel territorio doganale dell'Unione, nei casi in cui CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore; oppure
- iii) per almeno tre mesi dopo l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, nel caso in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore.

I vettori notificano i CSM per i seguenti eventi o per eventi equivalenti nella misura in cui essi siano noti al vettore notificante e per i quali i dati sono stati generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici:

- conferma della prenotazione,
- arrivo in una struttura di carico o scarico,
- partenza da una struttura di carico o scarico,
- carico su, o scarico da, un mezzo di trasposto,
- ordine di riempimento o svuotamento,
- conferma di riempimento o svuotamento,
- movimenti all'interno del terminale,
- ispezione all'ingresso del terminale,
- invio per grosse riparazioni.

Ogni Stato membro prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di fornire dati o per aver fornito dati incompleti o falsi. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. "

d) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

"5. All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

I dati personali che non sono necessari allo scopo di conseguire l'obiettivo perseguito sono immediatamente cancellati o resi anonimi. In ogni caso, essi possono essere conservati per tre anni al massimo.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

6. I dati ricevuti dai vettori sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di cinque anni.

7. La Commissione e gli Stati membri rispettano le informazioni commerciali riservate ricevute dai vettori.

La Commissione e ciascuno Stato membro applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e di sicurezza del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente alla normativa nazionale o dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste degli altri Stati membri di trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei dati di cui al presente articolo."

5. Sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 18 quater

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative:

- a) alla frequenza delle notifiche, al formato dei dati contenuti nei CSM e al loro metodo di trasmissione, nonché alla procedura per definire le spedizioni o le categorie di spedizioni per le quali sono necessarie le informazioni contenute nei CSM, e

- b) all'accesso diretto degli Stati membri ai dati del sottorepertorio di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 *bis*, paragrafo 2.

Articolo 18 *quinquies*

1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, denominato repertorio "importazioni, esportazioni e transito". La Commissione duplica sistematicamente i dati relativi all'importazione, all'esportazione e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l'esportazione diretta, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture informatiche degli Stati membri.

I servizi designati dalla Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 29 possono utilizzare il repertorio per analizzare i dati e comparare i dati nel repertorio "importazioni, esportazioni e transito" con i CSM notificati in base al repertorio di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo, 4 e possono scambiare informazioni sui risultati, ai fini del presente regolamento.

2. Il repertorio è accessibile alle autorità nazionali di cui all'articolo 29. All'interno della Commissione soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel repertorio.

Gli Stati membri hanno accesso diretto:

- i) ai dati di tutte le dichiarazioni redatte e presentate nello Stato membro interessato;
- ii) ai dati relativi agli operatori economici in possesso di un numero EORI assegnato dalle autorità di quello Stato membro;
- iii) ai dati sul transito;
- iv) a tutti gli altri dati esclusi i dati personali di cui all'articolo 41 *ter*, paragrafo 2.

Le autorità competenti, una volta inseriti i dati nel SID o un fascicolo istruttorio nel FIDE conformemente all'articolo 41 *ter*, hanno accesso a tutti i dati contenuti nel repertorio relativi a detta voce o a detto fascicolo istruttorio.

3. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio.

La Commissione è considerata l'organismo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio "importazioni, esportazioni e transito" è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati contenuti nel repertorio "importazioni, esportazioni e transito" sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di cinque anni.

4. Il repertorio "importazioni, esportazioni e transito" non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

5. La Commissione e gli Stati membri rispettano le informazioni commerciali riservate. La Commissione e ciascuno Stato membro applicano agli esperti designati le più elevate norme di sicurezza dal punto di vista tecnico, organizzativo e personale coperte dal segreto professionale o da altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente alla normativa nazionale o dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei dati di cui al presente articolo.

Articolo 18 *sexies*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità riguardanti l'accesso degli Stati membri al repertorio di cui all'articolo 18 *octies*, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 *bis*, paragrafo 2.

Articolo 18 *septies*

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della regolamentazione doganale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1.

La richiesta deve essere rivolta alle autorità competenti designate ai fini dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora uno Stato membro designi più di una autorità competente, esso dovrà specificare il servizio amministrativo responsabile per rispondere alla richiesta della Commissione.

2. Lo Stato membro può, entro un periodo di otto settimane dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione:

- fornire la documentazione richiesta, se del caso entro un periodo ulteriormente prorogato di quattro settimane; o
- notificare alla Commissione che non è stato possibile soddisfare la richiesta perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste; oppure
- declinare la richiesta in seguito a una decisione di un organo amministrativo o giudiziario di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del presente regolamento."

6. L'articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, per quanto concerne la determinazione delle operazioni riguardanti l'applicazione della regolamentazione agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID."

7. L'articolo 25, paragrafo 1, è così modificato:

"La Commissione adotta, mediante atti d'esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui all'articolo 24, lettere da a) ad h), nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di cui all'articolo 24, lettera e), non possono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 *bis*, paragrafo 2."

8. L'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"L'accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere ai dati che ha inserito nel SID."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione verifica con lo Stato membro interessato che l'elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate. In seguito a tale verifica, lo Stato membro interessato conferma o modifica l'elenco delle autorità nazionali designate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri delle precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad accedere al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione."

9. All'articolo 30, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione."

10. Il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

"Capitolo 4
Conservazione dei dati"

11. L'articolo 33 è così modificato:

"I dati inseriti nel SID sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti e non possono essere conservati per più di cinque anni."

12. L'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 3 *bis* è sostituito dal seguente:

"3 *bis*. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001.

Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Il garante europeo della protezione dei dati e l'autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID."

13. L'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:

- a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;
- b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;
- c) impedire l'introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;

- d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;
 - e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;
 - f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possono trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;
 - g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati sono stati inseriti nel SID, quando e da chi, e monitorare le consultazioni;
 - h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti."
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. Almeno l'1% di tutte le consultazioni costituisce oggetto di controllo. Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi."

14. L'articolo 41 *quinquies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non si superano i periodi massimi e non cumulativi indicati in appresso, calcolati con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine:

- a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l'ultima constatazione;
- b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un'operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola, ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;

c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione rende anonimi i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1."

15. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

- "1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

16. Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 43 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica sei mesi dopo l'adozione degli atti delegati e di esecuzione previsti al presente regolamento e in ogni caso non oltre un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Per i vettori i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 18 *bis*, paragrafo 4, il presente regolamento ha effetto un anno dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
